

Conflitto di interessi: l'illecito (di pericolo) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2017, n. 186

Conflitto di interessi: l'illecito (di pericolo) garantisce l'assoluta terzietà dell'avvocato al di sopra di ogni dubbio

Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall'art. 24 ncdf (già art. 37 codice previgente) non solo deve essere chiara la terzietà dell'avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell'avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell'id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell'uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico (Nel caso di specie, il professionista era difensore dell'imputato nel procedimento penale, e della persona offesa nel procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2017, n. 186